

Bergamo, 06/09/2021

CIRCOLARE N. 12/2021

**CESSIONE DI BENI CON SAN MARINO E FATTURAZIONE
ELETTRONICA DAL 01.10.2021**

Gentili Clienti,

Il decreto attuativo MEF del 21 giugno 2021 ha previsto l'obbligo della fatturazione elettronica delle cessioni di beni con la Repubblica di San Marino a partire dal prossimo 1° ottobre 2021, stabilendo un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, durante il quale sarà ancora possibile emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo.

A decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture potranno essere emesse e accettate solo in formato elettronico.

In particolare, con il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.211273 del 5 agosto 2021, sono state individuate le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Cessioni di beni verso San Marino

Le fatture relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino devono essere emesse in formato elettronico riportando il numero identificativo del cessionario sanmarinese (c.d. codice operatore economico – c.o.e.- del tipo SM99999) e sono trasmesse dal Sistema di Interscambio (SDI) all'Ufficio tributario di San Marino, avendo cura di indicare per le operazioni non imponibili con San Marino il codice Natura N.3.3 e il codice destinatario la seguente sequenza alfanumerica: "2R4GTO8".

Tale Ufficio, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione secondo quanto previsto dall'art. 71 D.P.R. 633/1972, convalida la regolarità della fattura, comunicando l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante canale telematico.

L'art.3 comma 3 del già citato DM del 21 giugno 2021 prevede che il predetto controllo deve

essere eseguito entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura e, in caso di esito negativo, il soggetto italiano che ha emesso la fattura è tenuto ad assoggettare ad IVA la cessione, emettendo nota di variazione, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. N.633/1972, entro il termine dei trenta giorni successivi. Se la regolarizzazione avviene entro predetto termine, il soggetto nazionale non è tenuto al pagamento di sanzioni ed interessi.

La visualizzazione dell'esito del controllo effettuato dall'Ufficio tributario di San Marino può essere effettuata attraverso apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul portale di Fatture e Corrispettivi.

È inoltre previsto che i soggetti italiani che non sono obbligati ad emettere fattura elettronica possono emettere la fattura in formato cartaceo, che ai fini delle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino è emessa in tre esemplari, due dei quali consegnati al cessionario. Nel caso in cui, trascorsi quattro mesi dall'emissione della fattura, l'operatore italiano non ha ricevuto la fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario sanmarinese, deve darne comunicazione allo stesso e, per conoscenza, anche al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; se entro i successivi trenta giorni non ha ricevuto copia della fattura cartacea vidimata, deve emettere nota di variazione IVA ai sensi dell'art. 26 comma 1 DPR 633/1972.

In base a quanto sopra esposto, le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio sanmarinese sono operazioni non imponibili ai sensi degli art. 8 e 9 del DPR. 633/1972 solo se l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento elettronico o, in caso di fattura cartacea, se il cedente è in possesso di un esemplare della fattura vidimata con l'indicazione della data e munita del timbro a secco circolare contenente la dicitura "Rep. di San Marino – Uff. tributario".

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sanmarinesi sono da assoggettare ad IVA, ad eccezione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.

Cessioni di beni da San Marino

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori economici sanmarinesi nei confronti dei soggetti italiani sono trasmesse dall'Ufficio tributario allo SDI, che provvede poi a recapitarle al cessionario.

Le operazioni di acquisto possono avvenire mediante due modalità alternative:

- a. Con addebito di imposta da parte del fornitore sanmarinese;
- b. Senza addebito di imposta.

Nel primo caso, l'art.7 del DM 21 giugno 2021 prevede che l'imposta indicata nella fattura elettronica viene versata dall'operatore sanmarinese all'Ufficio tributario sanmarinese, il quale

provvede entro quindici giorni al versamento dell'imposta al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla fattura e, in caso di esito positivo, è consentita al soggetto italiano la detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Anche in tal caso, l'esito dei controlli può essere consultato mediante l'apposita sezione sul portale di Fatture e Corrispettivi.

Nel secondo caso, invece, se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'IVA, l'operatore economico al momento della ricezione della fattura dallo SDI, recante esito positivo dei controlli effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, deve provvedere all'assolvimento dell'imposta e a registrare la fattura mediante il meccanismo del c.d. reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Anche per le operazioni di acquisto, gli operatori economici sanmarinesi che non sono tenuti all'emissione delle fatture elettroniche, possono emettere fattura in formato cartaceo, ai sensi degli art.21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972, in tre o due esemplari a seconda di se, rispettivamente, la fattura è emessa con o senza addebito d'imposta; il cedente sanmarinese trasmette quindi al cessionario italiano un esemplare della fattura cartacea completo del timbro a secco circolare posto dall'Ufficio tributario.

Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani sono assoggettati ad IVA a San Marino, ad eccezione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.

Prestazioni di servizi

Il DM del 21 giugno 2021 prevede, inoltre, la possibilità (ma non l'obbligo) di emettere in formato elettronico mediante invio allo SDI le fatture relative alle prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici sanmarinesi provvisti di numero c.o.e.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Lucchini e Associati